TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Presidente, Dott. Francesco Mazza Galanti,

nella causa, n. 32/2017 R.G., promossa da: [redacted] nato a Sangsangkuoto (Senegal) il [redacted] difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/2 presso lo studio del difensore;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

Parte resistente costituita

e nei confronti della

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI GENOVA,

Interveniente

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino del Senegal, di religione musulmana e di etnia mandinga, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 20.10.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sua domanda di protezione sussidiaria e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

La Commissione Territoriale, con nota in data 10.5.2017, sottoscritta dal Presidente Supplente, si è costituita nel presente giudizio richiamando le motivazioni del verbale di audizione, della riunione e del decreto conclusivo ed insistendo "come in atti". A tale nota è stata allegata la richiesta

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6019f0638d0968098f8d7487c051ea3

dell'interessato (c.d. Modello C3), presentata alla Questura di Imperia, nonché il verbale dell'audizione, il verbale della riunione tenuta dalla Commissione per decidere sul caso e, infine, il decreto conclusivo della procedura.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha depositato il proprio atto di intervento in data 10.4.2017, concludendo per la sussistenza dei presupposti *ex* art. 14 del D. Leg.vo 19.11.2007, n. 251.

L'interessato è comparso all'udienza del 28.6.2015 e, avendo una certa conoscenza della lingua italiana, ha preferito evitare di ricorrere all'utilizzo dell'interprete, che pure è stato presente, in persona del cittadino del Togo, Sodji Ahlin, durante il corso di tutto il libero interrogatorio, e ha prestato il giuramento di rito. Il ricorrente, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, ha confermato quanto affermato avanti alla Commissione, rendendo le sintetiche dichiarazioni riportate nel verbale di udienza cui è possibile fare integrale rinvio. Inoltre egli, in risposta alle domande di questo giudice, ha svolto alcune considerazioni riguardanti il suo paese di origine, vicino a Sedhiou, nel sud del paese, nella regione del Casamance.

Il difensore ha insistito come in ricorso versando in atti una serie di documenti ritenuti utili ai fini della decisione e, precisamente :1) attestazione di frequenza del Corso di alfabetizzazione per stranieri in data 22.12.2016; 2) attestazione di partecipazione ("con partecipazione e profitto"), in data 22.12.2016, al Corso di italiano organizzato nell'ambito del progetto SPRAR di Imperia; 3) attestazione del Vice Sindaco del Comune di Dolcedo (IM), in data 7.3.2016, riguardante la partecipazione volontaria ai lavori di pulizia delle cunette stradali, allo sfalcio e allo spazzamento delle strade del capoluogo e delle frazioni (dandosi atto del fatto che egli ha rinnovato "il patto di volontariato"); 4) Convenzione "Percorsi di attivazione, inclusione sociale e recupero a supporto delle fasce deboli" relativo alla città di Imperia, in data 1.2.2017; 5) buste paga relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2017, relative a lavori svolti in forza della convenzione di cui sub 4); 6) documentazione sanitaria attestante le seguenti patologie: tubercolosi polmonare ed epatopatia, in relazione alle quali sono previsti controlli periodici trimestrali o semestrali.

Al termine dell'audizione del ricorrente, il difensore si richiamava al ricorso insistendo per il suo accoglimento e questo giudice si riservava la decisione.

Prima di entrare nel merito del ricorso in esame, appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Tralasciando la normativa in materia di rifugiati, non invocata dal ricorrente nel caso di specie, per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3

non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007, predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Infine, deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007 prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. In argomento, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati;, nel senso che spetta all'organo giudicante cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva, la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0866098f8d7487c051ea3

sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Per quanto concerne il tema della protezione internazionale, sotto un profilo più generale, è opportuno ricordare che, con la sentenza 26 giugno 2012 n. 18549, la Corte di Cassazione, ha dichiarato esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e, preso atto del contesto normativo costituito dal D. Leg.vo n. 19 novembre 2007 n. 251 (come si è detto attuativo della Direttiva 2004/83/CE) e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

Venendo alla fase amministrativa riguardante il caso di specie, la Commissione Territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, considerando generico e poco credibile il racconto fornito dal predetto circa la "misteriosa e grave" malattia patita da entrambi i genitori (della quale sarebbe morta la madre quando lui era ancora piccolo), con particolare riferimento alla "ereditarietà" della stessa. In proposito nel provvedimento impugnato si é affermato che la patologia sofferta dal richiedente "é stata diagnosticata, monitorata e curata con successo in Italia". Inoltre, non sarebbe emerso alcun rischio a carico del richiedente protezione nel caso di rientro in patria, avendo egli affermato "di non sapere dove andare", con la precisazione che il padre non sarebbe stato messo al corrente della sua partenza, né della sua attuale collocazione. Conseguentemente il provvedimento concludeva nel senso che "in difetto di complessiva credibilità delle dichiarazioni rese", non si poteva pervenire al riconoscimento dello status di rifugiato, neppure ritenendosi sussistente un pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del D. Leg.vo n. 251/2007, fermo restando che, non essendo la "zona di provenienza" soggetta "a violenza indiscriminata derivante da conflitto armato", così che neppure potrebbe essere ravvisato un "danno grave" ai sensi dell'art. 14 lett. c) del citato decreto legislativa.

Tutto ciò precisato, ad avviso di questo giudice, pur dovendo essere affermata la credibilità del richiedente, non ritiene questo Tribunale, per le ragioni che saranno esposte nel prosieguo, di poter riconoscere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, come richiesto anche dal Pubblico Ministero.

Prima di entrare nello stretto merito della decisione, va innanzi tutto osservato, sotto un profilo di carattere generale, che le critiche formulate dalla Commissione per quanto concerne una certa genericità del racconto del richiedente protezione non tengono in adeguata considerazione il modestissimo livello di istruzione del predetto (praticamente analfabeta, il quale ha ricevuto una

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f6d7487c051ee3

prima istruzione "elementare" soltanto nel nostro paese). In proposito, esistono noti studi internazionali che hanno approfondito le relazioni tra analfabetismo e capacità cognitive e mnemoniche. In pratica chi non è capace di leggere e di scrivere accusa una sensibile diminuzione della facoltà di comprendere la realtà circostante, nonché un deficit nell'abilità di ordinare le informazioni apprese esponendole in modo logico e coerente. Del resto è notorio che, nei soggetti analfabeti, i processi di memorizzazione e apprendimento risultano gravemente compromessi. La difesa del ricorrente ha poi speso interessanti considerazioni (si v. pagg. 3 e 4 del ricorso) sulle difficoltà che i profughi affrontano nell'esporre alle autorità il proprio vissuto e le proprie esperienze, e ciò a causa degli effetti derivanti dal c.d. stress post-traumatico collegato ai drammatici eventi da essi vissuti (in patria o durante il lungo viaggio che li ha portati in Europa). Ora, se si tiene conto di tali non contestabili osservazioni, si può forse comprendere per quale motivo il ricorrente, pur provenendo dalla regione del Casamance (caratterizzata da un prolungato conflitto tra le forze governative e i ribelli del movimento indipendentista denominato M.F.D.C., sul quale si tornerà nel prosieguo della motivazione), non abbia (almeno inizialmente) speso parole per descrivere tale situazione. In altre parole, vi é motivo di ritenere che i limiti culturali e di istruzione del ricorrente abbiano "giocato" un ruolo rilevante nel limitato resoconto da lui fornito, fermo restando che non risulta esservi stata alcuna domanda, da parte di chi lo interpellava, volta a meglio esplorare determinate circostanze. Tenuto conto delle conclusioni del Pubblico Ministero, questo giudice ha interpellato il richiedente protezione al fine di conoscere la condizione della sua regione di provenienza. Questi, molto onestamente, pur dichiarando di non sapere dire nulla sulle ragioni degli indipendentisti del Casamance, ha fatto riferimento ai problemi derivanti dai" ribelli armati" che si presentavano anche nel suo luogo di residenza con richieste di denari.

Alla luce dei principi che sono stati in precedenza esposti, non apparendo il ricorrente in grado di offrire piena prova dei pericoli riguardanti la sua zona di provenienza, è compito del giudice svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorata dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario. Va premesso che il Casamance (definito "il granaio" del Senegal) è una regione storica del sud del paese, collocata tra Guinea e Gambia, ricca di tek e di riso, e che una parte consistente dei suoi abitanti da molto tempo hanno sempre avanzato richieste di autonomia, sempre negate dal Governo di Dakar. La situazione è degenerata, trasformandosi in conflitto, quando la terra è stata espropriata all'etnia locale dei Diola, di culto animista, affidando ad una minoranza musulmana del nord del paese la gestione dei campi da coltivare e lo sviluppo delle infrastrutture turistiche. Conseguentemente, dal 1982, il Movimento Democratico del Casamance (nato nel 1947 per la conquista dell'indipendenza della nazione in danno dei francesi) si è trasformato in M.F.D.C. Sotto la guida del suo leader più carismatico, Diamacoune Senghor, tale movimento ha dato origine ad un conflitto separatista che da decenni logora il paese. Anche se nel

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6019f0638d0968098f8d7487c051ea3

2005 è stato siglato un accordo di pace, esso non ha avuto risultati positivi. Successivamente le negoziazioni di pace si sono ulteriormente complicate a causa della frammentazione del Movimento successiva alla morte del citato leader. Dopo un periodo di stabilità, le tensioni latenti hanno ripreso forma con il riacutizzarsi degli scontri tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011. Vero è che da circa due anni a questa parte risulta essere in corso una sorta di tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato (frutto della politica del nuovo Presidente senegalese Macky Sall), motivo per cui appare corretto parlare di attenuazione del conflitto, anche se, consultando il sito "Viaggiare Sicuri" del nostro Ministero degli Esteri, si ricavano notizie tutt'altro che rassicuranti circa la situazione in Casamance (sia pur nell'ottica del viaggiatore occidentale).

In considerazione di quanto sopra è stato esposto, precisato che il ricorrente non si è mai lamentato di essere stato coinvolto in situazioni di conflitto armato o, comunque, di violenza (e che il tema della protezione sussidiaria è stato introdotto esclusivamente dal difensore con il ricorso in esame), tenuto conto del non univoco panorama giurisprudenziale in materia, reputa questo giudice di non potere affermare che, attualmente, nella zona del Casamance sia integrato un quadro di violenza indiscriminato e, conseguentemente, neppure si può parlate di "gravissimi rischi" in capo ai civili che abitano nella zona. Sul punto appare opportuno richiamare quanto affermato da altro giudice di questo Tribunale (si v. ord. 30 giugno 2016, est. Lippi, n. 8/2016 R.G.), ove sono stati esposte le ragioni per cui, in relazione alla situazione del Casamance, non sussistono i presupposti applicativi dell'art. 14, lett. c) del D. Leg.vo n. 251/2007, vale a dire il fatto che, ormai, gli scontri tra i ribelli e le forze militari senegalesi avvengono saltuariamente e fuori dai centri abitati.

E, tuttavia, anche nel caso di specie (così come in quello preso in considerazione nella citata pronuncia di questo Tribunale), si è in presenza di una situazione meritevole di tutela umanitaria atteso che, comunque, il quadro di riferimento socio-politico nella zona del Casamance é tutt'ora grave, con la conseguenza che, ove il [redacted] fosse costretto a fare rientro in Senegal, egli si troverebbe in una condizione di "specifica estrema vulnerabilità" (nel senso precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3347/2015), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Per completezza va detto che, in caso di rientro in patria, il ricorrente si troverebbe in una situazione di oggettiva vulnerabilità sotto il profilo fisico, essendo egli affetto da tubercolosi polmonare e da epatopatia (patologia quest'ultima per cui, pur non essendo egli soggetto a terapie, sono previste a lungo nel tempo visite di controllo ed esami ematochimici. Infine, neppure può essere trascurato l'ottimo inserimento sociale e lavorativo, ampiamente documentato dalla sua capacità di esprimersi nella nostra lingua e dall'ampia documentazione di cui si è dato atto nella parte iniziale del presente provvedimento.

Stante la reciprocità della soccombenza, sussistono giusti motivi per un'integrale compensazione delle spese di lite.

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3

P.Q.M.

respinge la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria;
sussistendo i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a [redacted], nato a Sangsangkuoto (Senegal) il [redacted], del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.

Genova, 1 settembre 2017.

Il Presidente
Francesco Mazza Galanti

Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 122134 - Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3